

STUDIO LEGALE RAZZAUTI
Via Piave, 5 – 57123 LIVORNO
Tel 0586 893281 – Fax 0586 895085
e-mail : avv.razzauti91@gmail.com
pec : piergiovanni.razzauti@pecordineavvocatipisa.it

TRIBUNALE DI LIVORNO

Ricorso per liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter comma 3 della Legge 27.01.2012 n. 3 e successive modificazioni

La signora **Antioco Maria Stella**, nata a Livorno il 06.09.1970, codice fiscale NTC MST 70P46 E625E, residente a Collesalveti (LI), frazione Vicarello, Via G. Marconi n. 140, elettivamente domiciliata in Livorno, Via Piave n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Piergiovanni Razzauti (C.F. RZZPGV60A03E625I – fax 0586 895085 – pec piergiovanni.razzauti@pecordineavvocatipisa.it) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata in calce al presente ricorso,

premesse

- che l'Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, a seguito di apposita istanza depositata dalla ricorrente, ha nominato quale gestore della crisi il Dott. Paolo Carotti, con Studio in Livorno, Via delle Cateratte n. 90/6 (doc. 01);
- che il professionista nominato ha provveduto a redigere la relazione prevista dall'art. 14 ter comma 3 della L. 3/2012 (doc. 02);
- che nella predetta relazione si attesta la sussistenza dei presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 7 comma 2 della L. 3/2012 ed in particolare:
 - *che il ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. a) della citata legge;*
 - *che non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. 3/2012 stante la non fallibilità della propria ditta individuale;*

- *che non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge;*
- *che non ha subito per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis quali: provvedimenti di impugnazione, risoluzione di accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore;*
- *che i beni che formano il proprio patrimonio, già elencati nella allegata relazione particolareggiata dell'OCC, sono i seguenti:*
 - *quota di proprietà indivisa pari ad un mezzo di appartamento per civile abitazione, con annessa autorimessa, posto in Collesalveti (LI), frazione Vicarello, Via G. Marconi n. 140, distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune nel Foglio 18, con la particella 276 sub. 614, categoria A/2, consistenza vani 4,5 e rendita catastale €. 429,95 (appartamento) e particella 276 sub. 623, categoria C/6, consistenza mq. 25, rendita catastale €. 54,23 (autorimessa) (doc. 03);*
 - *arredamento dell'appartamento, come da allegato elenco (doc. 04), fatta eccezione per i beni impignorabili per legge;*
 - *ditta individuale a sé intestata esercente attività di rivendita di fiori in Vicarello di Collesalveti (doc. 05);*
- *che i beni immobili in precedenza descritti sono soggetti alla procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Livorno al n. 297/2015, riunita alla n. 387/2014 riguardante la sola sua quota di titolarità, e verranno posti in vendita il giorno 19 aprile 2018 al prezzo base di Euro 120.375,00, con offerta minima pari ad Euro 90.281,00, a fronte di una stima originaria di Euro 160.000,00;*

- che su detti bene gravano le seguenti formalità pregiudizievoli:
 - ipoteca volontaria iscritta il 15.01.2008 al n. 149 particolare in favore della Cassa di Risparmio di Livorno, oggi Banco BPM;
 - ipoteca giudiziale iscritta il 23.10.2013 al n. 13221 particolare in favore di Unicredit S.p.A. riguardante la sola quota del 50% di sua titolarità;
 - verbale di pignoramento immobiliare trascritto il 16.01.2015 al n. 528 particolare in favore di Unicredit S.p.A., riguardante la sola quota di sua titolarità;
 - verbale di pignoramento immobiliare trascritto il 15.11.2016 al n. 10165 particolare in favore di Banco Popolare, riguardante l'intero;
- che l'arredamento dell'appartamento, per la sola parte pignorabile, ha un valore presumibile di Euro 500,00 circa;
- che nessun valore commerciale può attribuirsi alla ditta individuale;
- che la ricorrente è titolare di un conto corrente postale utilizzato per l'attività commerciale sul quale la giacenza media è prossima allo zero transitandovi solo somme destinate all'utilizzo per il riacquisto di merci;
- che i debiti facenti carico al ricorrente, così come rilevabili dalla allegata relazione particolareggiata dell'OCC ammontano a complessivi Euro 275.438,48, dei quali Euro 195.971,62 in comune con il coniuge Cappagli Carlo che contemporaneamente deposita separata ed analoga istanza ex art. 14 ter L. 3/2012;
- che detti debiti possono essere suddivisi nel seguente modo:

- crediti ipotecari	€.	178.764,77
- crediti chirografari	€.	96.673,71
- che il reddito netto conseguito dal ricorrente negli ultimi tre anni (2014 –

2016), desumibile dalle allegate dichiarazioni dei redditi (doc. 06), ha avuto notevoli oscillazioni subendo un sensibile decremento negli anni 2015 e 2016 rispetto al 2014;

- che, dalla propria attività commerciale di rivendita di fiori la ricorrente ricava un reddito netto mensile pari a circa Euro 800,00 così come attestato dal Gestore della Crisi nella relazione particolareggiata allegata (doc. 02);

- che tutto quanto sin qui esposto consente l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012, così come attestato nella già citata Relazione Particolareggiata allegata (doc. 02);

- che analogo ricorso viene contemporaneamente depositato anche dal coniuge signor Cappagli Carlo con il quale vi è solidarietà in gran parte dell'indebitamento e vi è contitolarità nella parte di patrimonio di maggior consistenza, e cioè nell'appartamento, nell'autorimessa e nel contenuto dell'appartamento.

In tal modo sarà possibile procedere alla liquidazione del patrimonio potendo contare sul maggior introito derivante dalla vendita della intera proprietà anziché di una quota indivisa.

Tutto ciò premesso, la signora Maria Stella Antioco, come in epigrafe rappresentata e difesa,

ricorre

all'Ecc.mo Tribunale perché, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 ter comma 2 venga aperta la procedura di liquidazione del proprio patrimonio e conseguentemente venga nominato il liquidatore.

Poiché nel patrimonio da liquidare è compresa la casa di abitazione familiare, chiede di essere autorizzata ad abitare in tale immobile finché

esso non sarà venduto a terzi, con impegno a rilasciare lo stesso a seguito della avvenuta vendita.

Chiede

infine che, essendo prossima (19.04.2018) la vendita fissata nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 297/2015, contenuta nella n. 387/2014, entrambe pendenti presso il Tribunale di Livorno, ed al fine di non vanificare l'espletamento della instauranda procedura ex L. 3/2012, venga disposta l'immediata sospensione delle due procedure in essere, con divieto di avvio e/o prosecuzione di ogni altra procedura o azione esecutiva individuale aventi ad oggetto il patrimonio della ricorrente.

Si allega:

- 01) copia comunicazione di nomina del Gestore della Crisi;
- 02) Relazione Particolareggiata ex art. 14-ter comma 3 L. n. 3/2012 dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- 03) visura catastale immobili di proprietà della ricorrente;
- 04) elenco arredamento appartamento;
- 05) visura CCIAA Ditta individuale;
- 06) dichiarazioni dei redditi anni 2014-2016;
- 07) registri degli acquisti e dei corrispettivi della Impresa individuale anni 2015 – 2017;
- 08) inventario del patrimonio attivo della ricorrente;
- 09) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- 10) elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento proprio e della famiglia;
- 11) stato di famiglia.

Livorno, 11 aprile 2018

Avv. Piergiovanni Razzauti